

Delibera di Giunta regionale n.931 del 7 ottobre 2016

Approvazione dello schema protocollo d'intesa tra le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Visti

- la legge 24/02/1992 n. 225 "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera c) che individua gli eventi di protezione civile tra i quali "*calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo*".
- la legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" ed in particolare il D.M. 20 dicembre 2001 concernente l'emanazione delle linee guida per l'approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, laddove si fa riferimento specifico alle azioni di coordinamento tra le varie realtà interessate, tra cui le amministrazioni regionali;
- il DPR 194/2001 "*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*";
- la L.r. 28/01/1997 n. 6 "*Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la l.r. 17 febbraio 2000, n. 9 "*Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio*"
- il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* della Regione Liguria, approvato con DGR 1540/2015 il quale, tra l'altro, prevede forme di cooperazione interregionale per potenziare il *sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* specialmente nei periodi di maggiore rischio
- la deliberazione n. 387 del 04/04/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la Convenzione quadro con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo per la gestione delle emergenze regionali e nazionali, (di seguito Convenzione), sottoscritta in data 29 maggio 2014 di durata quinquennale, tra la Regione Liguria e i Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo - Associazioni di volontariato di secondo livello ONLUS - di Savona, Genova, La Spezia e Imperia, per la realizzazione di attività connesse alle azioni organizzative, preventive e emergenziali svolte dal Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;

Considerato che:

- il Dipartimento della Protezione Civile, negli ultimi anni, ha sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e, più recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della emanazione delle direttive per la campagna estiva AIB

2016 ha, tra l'altro, invitato le Regioni a *“provvedere , ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare una appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggiore rischio”*

- con Deliberazione n. 1004 del 13/08/2013 la Giunta regionale ha approvato l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Liguria per le attività di reciproco ausilio operativo nell'ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sottoscritto in data 23/09/2013, di validità quinquennale;
- con Deliberazione n. 1015 del 21/09/2015 la Giunta regionale ha approvato le Procedure comuni tra Regione Liguria e Regione Piemonte per il reciproco supporto in emergenza incendi boschivi tuttora vigenti;
- in forza degli accordi sopra richiamati, con entrambe le Regioni sono state attivate forme di collaborazione in antincendio boschivo, che hanno visto la partecipazione del Volontariato della Regione Lombardia ad attività di gemellaggio realizzate durante le campagne estive degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 nelle basi operative di Borghetto di Vara e di Imperia, mentre con la Regione Piemonte è stata recentemente attivata la procedura di supporto operativo in occasione degli incendi boschivi di Vasia (IM) e di Casarza Ligure (GE), sui quali nei giorni 8,10 e 11 settembre sono intervenuti, a supporto del volontariato Ligure, oltre 90 volontari del *Corpo Volontari AIB del Piemonte*;
- nei giorni 13, 14 e 15 maggio 2016 la Regione Liguria, d'intesa con le Amministrazioni regionali del Piemonte e della Lombardia e con il sostegno del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ha organizzato una esercitazione interregionale antincendio boschivo, volta a favorire e potenziare la collaborazione operativa del volontariato dei tre sistemi regionali AIB, già in essere in forza degli accordi sopra richiamati;

Considerato altresì che:

- con nota prot. 198654 del 13.09.2016 la Regione Liguria, sulla scorta delle positive esperienze effettuate grazie alle collaborazioni già in essere, proponeva alle Regioni Piemonte e Lombardia la sottoscrizione di un unico *protocollo d'intesa* per la gestione delle attività regionali in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, finalizzato al reciproco soccorso in caso di emergenze AIB particolarmente gravi, alla programmazione dei gemellaggi AIB, nonché al coordinamento degli interventi di spegnimento sugli incendi localizzati nelle zone di confine, dando seguito a tale *protocollo d'intesa* attraverso la definizione di documenti tecnici da elaborare a cura dei competenti uffici regionali;

Considerato altresì che:

- lo scambio e il supporto reciproco tra la Regione Liguria e le Regioni Piemonte e Lombardia sono realtà già avviate in anni precedenti, che hanno visto la mobilitazione del volontariato antincendi boschivi piemontese e lombardo in Liguria, sia in fase di prevenzione che di emergenza incendi boschivi;

- Il 19 settembre 2016, presso la sede della Regione Piemonte in Torino, si è tenuto l'incontro del Tavolo tecnico tra i rappresentanti dei *Sistemi regionali antincendi boschivi* piemontese, lombardo e ligure, il quale ha elaborato lo schema di "**Protocollo d'intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per il reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**" (di seguito *Protocollo d'Intesa*) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – ricevendone, dal punto di vista tecnico, l'approvazione all'unanimità da parte del medesimo Tavolo tecnico;

Atteso che

- Il Protocollo d'intesa in argomento, si inquadra nell'ambito delle attività previste dalla L. 353/2000 e dai rispettivi Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 3 della medesima l. 353/2000;
- L'attuazione del Protocollo d'intesa, relativamente all'ausilio operativo fornito dalle parti interessate, verrà assicurata attraverso:
 - a. interventi in emergenza su tutto il territorio regionale: tali azioni non possono essere pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni eccezionali e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio delle parti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi;
 - b. interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali: comportano la tempestiva segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali, l'allertamento delle squadre del volontariato AIB dei territori confinanti, nonché l'impiego delle stesse squadre del volontariato AIB e dei mezzi aerei regionali;
 - c. attività programmate: fanno riferimento ad iniziative di gemellaggio, formazione/addestramento ed esercitazioni, da concordare di volta in volta, secondo le necessità delle singole Regioni. Fanno altresì riferimento alla necessità di rendere tra loro compatibili mezzi e attrezzature A.I.B. dei tre sistemi regionali A.I.B., attraverso proposte progettuali comuni da presentare su linee di finanziamento extraregionali;
- Per gli interventi di cui alle lettere a., b. e c. le Regioni definiscono e concordano apposite procedure tecnico-amministrative tramite le proprie strutture tecniche competenti, che verranno di volta in volta approvate tramite specifici atti da predisporre a cura delle stesse, i quali andranno a sostituire le procedure operative attualmente vigenti approvate con le citate DGR 1004/2013 e DGR 1015/2015;

Valutato altresì che:

- la collaborazione interregionale per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi si configura – nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla L. 353/2000 – come una premessa indispensabile per un'azione efficace in situazioni eccezionali di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle Regioni potrebbero risultare insufficienti a fronteggiare eventi particolarmente complessi;
- il *Protocollo d'Intesa* e le procedure tecnico-amministrative che verranno approvate, andranno ad integrare il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* di cui alla DGR 1540/2015 e s.s.i. e m.;
- dall'approvazione del *Protocollo d'Intesa* in argomento non discendono oneri finanziari diretti a carico del Bilancio regionale e le iniziative di collaborazione che potranno essere attuate in conseguenza dell'applicazione del Protocollo e delle

Procedure tecnico-amministrative medesime, saranno di volta in volta valutate ed eventualmente sostenute alla luce delle effettive disponibilità di bilancio, ferma restando la possibilità, da parte delle Regioni interessate al presente accordo tecnico, di richiedere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile un supporto economico sia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, sia nell'ambito di specifici progetti che le tre Regioni presenteranno a breve al Dipartimento medesimo, quale *input* per favorire il superamento di alcune problematiche che caratterizzano il comparto AIB quali, ad esempio, l'esonero del pagamento dei pedaggi autostradali da parte del volontariato Antincendio boschivo chiamato ad intervenire anche nell'ambito delle collaborazioni interregionali, l'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi operativi dei tre sistemi AIB regionali, ecc;

- che per l'organizzazione delle attività di collaborazione interregionale previste dal Protocollo d'Intesa in argomento, la Regione si potrà avvalere dei Coordinamenti Provinciali del Volontariato ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione approvata con la DGR n. 387 del 04/04/2014;

Ritenuto pertanto necessario:

- consolidare, nell'ambito di un quadro istituzionale rinnovato, i rapporti di collaborazione interregionale avviati con le Regioni Piemonte e Lombardia in materia di incendi boschivi;
- formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso l'approvazione del “ *Protocollo d'Intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi*”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di rimandare l'applicazione operativa del Protocollo d'Intesa all'approvazione di apposite procedure tecnico-amministrative concordate ed elaborate dalle rispettive strutture tecniche competenti in materia, che verranno di volta in volta approvate tramite specifici atti da predisporre a cura delle stesse;
- implementare il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, approvato con la DGR 1540/2015 con il *Protocollo d'Intesa* e le *Procedure tecnico-amministrative* che verranno elaborate dai competenti uffici tecnici e successivamente approvate;

Attesa pertanto la necessità di promuovere lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra la Regione Liguria, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, in materia di incendi boschivi, ritenendo che il supporto reciproco nelle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi costituisca – nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla L. 353/2000 – una premessa indispensabile per un'azione efficace in situazioni eccezionali di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle Regioni potrebbero risultare insufficienti a fronteggiare eventi concomitanti particolarmente estesi e virulenti;

VISTA la L.R. 29/12/2015 n. 28 “*Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018*;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa che si intendono interamente richiamate, l'allegato schema di Protocollo d'Intesa ad oggetto "*Protocollo d'Intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per un reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi*" (di seguito *Protocollo d'Intesa*), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di incaricare il *Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica* a predisporre le procedure tecnico-amministrative necessarie all'applicazione operativa del *Protocollo d'Intesa* in argomento, le quali sostituiranno le procedure operative attualmente in vigore già approvate con le citate DGR n. 1004/2013 e DGR n. 1015/2015, rinviando a successivo atto la loro approvazione;

3) di implementare il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, approvato con la DGR 1540/2015 con il *Protocollo d'Intesa* in argomento e con le *Procedure tecnico operative* di cui al punto 2) una volta approvate;

4) di dare atto che dall'approvazione del *Protocollo d'Intesa* non discendono oneri finanziari diretti a carico del Bilancio regionale e le iniziative di collaborazione che potranno essere attuate in conseguenza dell'applicazione delle Procedure medesime, saranno di volta in volta valutate ed eventualmente sostenute alla luce delle effettive disponibilità di bilancio, ferma restando la possibilità, da parte delle Regioni interessate al presente accordo tecnico, di richiedere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile un supporto economico sia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, sia nell'ambito di specifici progetti che le tre Regioni presenteranno a breve al Dipartimento medesimo, quale *input* per favorire il superamento di alcune problematiche che caratterizzano il comparto AIB quali, ad esempio, l'esonero del pagamento dei pedaggi autostradali da parte del volontariato Antincendio boschivo chiamato ad intervenire anche nell'ambito delle collaborazioni interregionali, l'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi operativi dei tre sistemi AIB regionali, ecc;

5) di delegare l'Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero Stefano Mai alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della L. 241/1990;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE REGIONI LIGURIA , LOMBARDIA E PIEMONTE PER UN RECIPROCO SUPPORTO IN ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI.

La Regione Liguria (C.F. 00849050109) rappresentata dall'Assessore Stefano Mai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria N.***** del****
E

La Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata Assessore Simona Bordonali, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia N° *** del *

E

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) - rappresentata Assessore Alberto Valmaggia, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte N° **** del**.

PREMESSE AL PROTOCOLLO

La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e s.m.i., ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera c) recita che: "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".

La legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; tra le attività previste dalla citata legge n. 353/2000, quelle legate alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rivestono fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo.

Tali attività possono trovare ulteriore sviluppo, soprattutto tra Regioni aventi territori confinanti, anche attraverso il reciproco supporto in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle singole Regioni risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi concomitanti.

Negli anni più recenti inoltre – con sempre minori risorse economiche a disposizione, anche a causa del mancato finanziamento del fondo di cui alla L. 353/2000, per le Regioni a statuto ordinario - si è manifestata con maggiore evidenza la necessità di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle forze in campo, promuovendo forme più strutturate di collaborazione interregionali. Lo stesso Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha - in più sedi ed occasioni - sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e, più recentemente, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della campagna estiva AIB 2016 con nota prot. n.ro 2016.0029121 in data 09/06/2016 inerente le "*Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*", tra l'altro, invitato le Regioni a stipulare specifici accordi, volti ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, da destinare alle attività di vigilanza e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In linea con quanto sopra premesso, si è reso necessario, pertanto, definire procedure comuni e coordinate da attivare in caso di necessità, preventivamente conosciute da parte dei rispettivi Sistemi operativi AIB, tenuto conto del supporto operativo ed organizzativo del Volontariato antincendio boschivo delle Regioni coinvolte, il quale assume un ruolo

determinante nell'attuazione delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Considerato che, a tutt'oggi, sono operativi i seguenti:

- Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Liguria per le attività di reciproco ausilio operativo nell'ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- *Procedure tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per un reciproco supporto in emergenza incendi boschivi*

e che la positiva esperienza di collaborazione, maturata negli anni dai diversi Sistemi regionali antincendi boschivi, è risultata particolarmente efficace anche grazie ai suddetti accordi ed alla vicinanza tra le tre Regioni, la quale ha consentito una rapida risposta, alle esigenze reciprocamente manifestate.

Si ritiene opportuno sottoscrivere il presente protocollo di intesa tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, il cui obiettivo è quello di garantire un reciproco supporto in attività di emergenza o prevenzione - pianificando anticipatamente le modalità di attivazione e coordinamento degli interventi - con l'obiettivo di:

- ridurre le tempistiche della risposta operativa,
- contenere le superfici percorse dal fuoco,
- ottimizzare l'impegno delle forze,
- garantire la sicurezza degli operatori,
- perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione.

Articolo 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. La collaborazione tra Regione Liguria, Lombardia e Piemonte si inquadra nell'ambito delle attività definite dalla legge n. 353/2000; in particolare le attività oggetto del presente Protocollo riguardano la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel rispetto delle procedure operative previste nei rispettivi piani regionali antincendio boschivo, in particolare per la condivisione ed attuazione delle procedure di attivazione di interventi di soccorso in caso di necessità.

2. Nello specifico le attività sopraccitate possono riguardare, oltre all'intervento diretto a contrastare l'emergenza - con l'impiego di personale a terra, attrezzature e mezzi operativi, ivi compresi i mezzi aerei - anche attività di gemellaggi programmati con fine preventivo, nonché attività di formazione/addestramento ed esercitazioni.

Articolo 2 - AMBITI TERRITORIALI

Gli ambiti territoriali oggetto delle attività della presente Protocollo, di cui all'articolo 1 comma 2 , fanno riferimento all'intero territorio delle singole Regioni.

Articolo 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

1.L'ausilio operativo fornito dalle parti del presente Protocollo è assicurato attraverso:

- d. interventi in emergenza su tutto il territorio regionale: tali azioni non possono essere pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni eccezionali e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio delle parti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi;

- e. interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali: comportano la tempestiva segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali, l'allertamento delle squadre del volontariato AIB dei territori confinanti, nonché l'impiego delle stesse squadre del volontariato AIB e dei mezzi aerei regionali.
- f. attività programmate: fanno riferimento ad iniziative di gemellaggio, formazione/addestramento ed esercitazioni, da concordare di volta in volta, secondo le necessità delle singole Regioni. Fanno altresì riferimento alla necessità di rendere tra loro compatibili mezzi e attrezzature A.I.B. dei tre sistemi regionali A.I.B., attraverso proposte progettuali comuni da presentare su linee di finanziamento extraregionali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni definiscono e concordano apposite procedure tecnico-amministrative tramite le proprie strutture tecniche competenti.

Articolo 4 - IMPIEGO DEL VOLONTARIATO

1. Ogni Regione garantisce che il personale volontario che interviene nelle attività di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Protocollo, sia:

- a) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente di volontariato,
- b) idoneo, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza,
- c) in possesso della copertura assicurativa estesa, come minimo, al territorio nazionale.

2. I benefici di cui al DPR 194/01 sono assicurati al personale volontario che interviene nelle azioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Protocollo, secondo modalità da concordare da parte delle strutture regionali tecniche competenti.

Articolo 5 – APPLICAZIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Le modalità tecniche e amministrative per l'applicazione del presente Protocollo, sono demandate a specifici atti da predisporre a cura delle strutture regionali tecniche competenti.

2. Il presente Protocollo ha durata quinquennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo disdetta da una delle parti.